Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname

Modifica del 7 maggio 2002

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere di falegname, allegato al decreto del Consiglio federale del 26 marzo 2001[1], sono dichiarate d'obbligatorietà generale[2]:

Art. 16 cpv. 1 e 2	Salari minimi e categorie di lavoratori
Art. 17 cpv. 1a, 1b e 1c	Adeguamenti salariali

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2002 e ha effetto sino al 31 dicembre 2003.

7 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 FF **2001** 1307
2 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.